

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO DI CEFALU'

CEFALU'

CEFALU'

NULLITATIS MATRIMONII

TICLI – CASCIO

RESTRICTUS IURIS ET FACTI PRO ACTORE

AVV. FRANCESCO FERRERA

Pervenute in dote 15/01/2026

Prot. DO STA 01/RED/2026

M. A. T. Notaro



FACTISPECIES

1. Antonino Tieli, attore in causa, nato a Cefalù (PA) il 24.06.1987, conobbe **Cascio Mariagrazia**, parte convenuta, nata a Cefalù (PA), il 10 gennaio 1994, a Cefalù. Dopo una breve frequentazione i due si considerarono fidanzati.

Antonino aveva 23 anni e lavorava nell'attività di famiglia. Mariagrazia aveva 17 anni e frequentava la scuola.

Il loro fidanzamento ebbe la durata di circa 6 anni, trascorsi in maniera serena.

Si cominciò a parlare di matrimonio circa un anno prima dello stesso. Contestualmente alla decisione di sposarsi, i giovani decisero anche che non avrebbero messo al mondo dei figli, almeno fino a quando non si fossero sentiti pronti, stante la loro giovane età. Per questo motivo, anche durante il matrimonio, i loro rapporti intimi furono sempre cautelati dall'uso del profilattico.

Con questi presupposti si giunse alle nozze, che furono celebrate il 4 ottobre 2016, presso la Cattedrale di Cefalù. Seguì ricevimento e viaggio di nozze.

Stabilirono la residenza coniugale a Cefalù in una casa di proprietà della nonna di Mariagrazia. La loro convivenza coniugale ebbe la durata di quasi sei anni e fu tranquilla per i primi cinque. L'ultimo anno, al contrario, non fu sereno, poiché Antonino notava in Mariagrazia un cambiamento nei di lui confronti. Stando così le cose, la loro volontà di

non mettere al mondo un figlio non venne mai meno e Antonino fece sempre uso del contraccettivo nei loro rapporti intimi.

Si giunse alla separazione di fatto nel maggio del 2022, quando Mariagrazia disse al marito di non amarlo più.

2. In data 02.05.2025, il Sig. Tieli accusò di nullità il suo matrimonio presso codesto Tribunale a norma del can. 1101, §2 C.I.C.

In data 19.02.2025 il dubbio venne concordato nella seguente formula:

“Se risulti la nullità di questo matrimonio”: **Per esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, o almeno da parte di uno dei due, a norma del can.1101, par. 2, C.I.C. (cfr. S., p.16).**

Espletata l'istruttoria, in data 21.07.2025, si ebbe la pubblicazione degli atti ed il 25.10.2025 il decreto di conclusione in causa.

Quest'ultima viene, pertanto, all'esame del Rev.mo Collegio per la decisione.

IN IURE

DE EXCLUSIONE BONI PROLIS

3. L'ordinazione naturale del matrimonio alla generazione ed educazione della prole sta alla base e all'origine dell'obbligo intangibile e costante per entrambi i coniugi del reciproco diritto alla procreazione della prole e a quegli atti che ne sono idonei e necessari. I coniugi sono liberi di accettare o non accettare il matrimonio, ma non sono liberi nel determinare il

contenuto e le finalità con limitazioni o alterazioni arbitrarie. **“Per sua indole naturale, - insegna il Concilio Vaticano II – l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale, generoso e cosciente, sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trova il suo coronamento”** (GS, n.48). Ne consegue che i coniugi non possono lecitamente escludere in modo assoluto e per sempre la procreazione dei figli; e ciò né per determinazione unilaterale, né per accordo di entrambi: una simile esclusione svuoterebbe l’istituto matrimoniale della sua finalità naturale e lo renderebbe nullo. L’esperienza quotidiana ci fa constatare e, le statistiche demografiche nazionali e internazionali ci confermano, che molte coppie per svariati e molteplici motivi escludono dai loro progetti matrimoniali la presenza dei figli.

In questi soggetti, spiegava **Jemolo**, la **“intentio”** del contraente **“è la caratteristica, non rara ai nostri giorni, di chi, pure sposando secondo i riti e le formule della Chiesa, non volendo essere socialmente un ribelle, lo è in realtà, in quanto pretende sovrapporre un ordine, un concetto suo all’ordine e al concetto della Chiesa”** (cfr. A. C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino, 1957, 192, n.103). E questo, anche quando il nubente con simulazione parziale, accetta il matrimonio pensando o desiderando di contrarre (e di continuare a gestire la propria vita) secondo una propria personale concezione di esso, diversa da quella oggettiva e sacramentale presentata dalla Chiesa.

4. Molto spesso la nascita dei figli viene rimandata nel tempo: questo rinvio rientra certamente nel concetto cristiano della paternità e maternità responsabili quando viene salvaguardato **“l’ordine morale oggettivo stabilito da Dio”** e vengono rispettati i processi biologici per cui rimangono inscindibilmente connessi i due significati dell’atto umano: il significato unitivo e il significato procreativo (cfr. H. V., nn.11 e 12). Quando, invece, i coniugi stabiliscono di non avere figli per un periodo di tempo determinato o indeterminato per raggiungere particolari finalità e si impongono reciprocamente il rispetto rigoroso di questa intesa non si può più parlare di una paternità responsabile, ma si è in presenza di una esclusione della prole per quel tempo concordato; esattamente si tratta di un’esclusione del diritto alla prole quando la procreazione della stessa viene sospesa con comportamenti controllati per il periodo stabilito e viene rimandata e condizionata ad un atto di assenso successivo unilaterale o bilaterale.

In una simile fattispecie il vincolo matrimoniale è nullo perché il diritto alla prole nasce e rimane costante e inviolabile dal consenso espresso nel momento della contrazione del matrimonio e non da un successivo aggiuntivo e nuovo consenso.

Quanto scritto si pone in linea con la concorde e unanime giurisprudenza rotale. In proposito chiaramente e diffusamente leggiamo in una sentenza c. **Stankiewicz** del 7.03.1991: **“Attamen cum matrimonium coniugibus ius conferat dumtaxat ad actus naturales ponendos, scilicet ad**

procreationem per se ordinatos, qui igitur ius coniugale arbitrio suo sumere statuit, licet ad tempus praefinitum, ad actus incompletos tantum seu illicitos, vel unice tempore sterilitatis ponendos, integritatem huius iuris graviter laedit, quod nulli limitationi obnoxium est sive quoad obiectum suum sive quoad tempus.

Etenim ius coniugale natura sua perpetuum est, videlicet ratione perpetuitatis vinculi matrimonialis (can. 1134), quare in actu contrahendi in perpetuum tradi et acceptari debet. Qua de causa ius illud nullam admittit interruptionem, ideoque ad aliquod tempus tantum coarctari nequit, nec essenziale eius obiectum, quod immutabile est, ad actus illicitos dumtaxat valide restringi potest.

Iamvero, sicut ad rem Magisterium Pontificium docet, perpetuum ius utriuslibet, e contractu matrimoniali profluens, permanens est, continuum, non intermissum seu non periodicum.

Inde, si in contrahendo matrimonio unus saltem ex coniugibus voluntatem habuerit puta ad sterilitatis tempora coarctandi non modo usum, sed ipsum ius coniugale, ita ut ceteris diebus alter coniux ne ius quidem haberet petendi debitum hoc includeret essentielle defectum consensus matrimonialis, qui matrimonium ipsum irritum faceret. E contra, si limitatio illa actus coniugalis intra dies infecunditatis naturalis, non ad ipsum ius, sed ad iuris usum referatur, tunc matrimonium haud dubie ratum est”.

5. Molto spesso l'esclusione della prole risulta collegata con il proposito di escludere l'indissolubilità del vincolo. Nella previsione concepita con un atto positivo di volontà di ricorrere alla rottura del matrimonio o nella preoccupazione di dovervi ricorrere a motivo di una temuta non felice convivenza non è raro che i nubenti stabiliscono di non mettere al mondo dei figli per non rendere più difficile e complicata la separazione; possono, inoltre, concordare di non avere figli per un certo periodo di tempo necessario per sperimentare la stabilità e la riuscita della loro unione: non c'è dubbio che in questa seconda ipotesi c'è l'esclusione della prole, anche se temporanea. Nella stessa sentenza dello **Stankiewicz** leggiamo: **“Hisce iure praemissis, temporanea procreationis exclusio, sicut docet recepta N. F. iurisprudentia, haud dubie potest inducere coartationem ipsius iuris matrimonialis, et non solum eiusdem iuris usum seu exercitium tantum.**

Idque fit, si procreationis ad tempus denegatio cum voluntate respuendi indissolubilitatem concurrat, quo in casu nedum praesumptio, verum certitudo stat pro exclusione ipsius iuris vel officii coniugalis. Namque: <<quamvis exclusio prolis sub specie temporalitatis pro consequendo experimento felicis coniugi considerari quodammodo possit, tamen eadem exclusio perpetua evadit ob praevalentem intentionem solvendi vinculum, qua revera excluditur ipsa perpetua obligatio ad actus coniugales>>” (cfr. c. Di Felice, diei 15 novembris 1986, n.4; ARRT Dec., vol. LXXVIII, p. 636).

Allo scopo di stabilire se il rinvio della prole ad un periodo determinato comporta l'esclusione del diritto alla prole o si tratta solo di una normale e legittima programmazione è necessario esaminare la causa per cui i coniugi hanno stabilito di rinviare la procreazione e il comportamento tenuto in proposito nella vita intima della coppia: l'uso rigoroso della contraccezione, il rifiuto categorico di uno dei coniugi di dare un figlio all'altro che lo richiede, una convivenza difficile e contrastata fin dall'inizio costituiscono elementi che inducono a pensare all'esclusione temporanea del diritto alla prole.

In proposito leggiamo in una c. **Bruno** del 30.03.1984: **“Ad probationem quod attinet sufficiat hic memorare momentum tum iudicialis cum extraiudicialis confessionis partium, quae fide dignae sint, tempore insuspecto factae, necnon praesentia gravis ac aptae causae exclusionem prolis inducentis.**

Exclusio procreationis ad tempus sub condicione felicitatis coniugii patrata, proportionata causa simulandi certo induitur si comprobari potest coniuges, attenta eorum diversa indole, immaturitate una cum psychologicis non spernendis defectibus, fundatum habuisse rationem dubitandi ante matrimonium de propria facultate instaurandi normale vitae consortium, quamvis perdurantibus sponsalis ipsi omnia media adhibuerint et omni vi sategerint difficultates superare.

Circumstantiae ideo prae et postnuptiales una cum indiciis et praesumptionibus optimum argumentum confirmatorium constituunt,

si cum simulatione bene componuntur. Continua ac tenax denegatio copulae naturalis atque constans et haud remissus usus mediorum contraceptivorum perdurante vita communi, aperte ostendunt praevalentem coniugum intentionem non in limitationem usus iuris concessi, sed praecipue in denegationem ipsius iuris directam fuisse” (cfr. c. Bruno, diei 30 martii 1984; ARRT Dec., vol. LXXVI, p.219, n. 69).

IN FACTO

DE EXCLUSIONE BONI PROLIS

6. Revv.mi Giudici, l’attore aveva chiesto che il suo matrimonio fosse dichiarato nullo a causa dell’esclusione della prole da parte di entrambi. L’istruttoria, ricca di risultanze valide ed esaustive, non lascia dubbi sulla fondatezza di detta richiesta e, quindi, che il consenso matrimoniale manifestato dalle parti in causa è nullo in quanto viziato ab origine.

Dalle tavole processuali risulta con evidenza che il caso che ci occupa attiene all’esclusione temporanea della prole, ipotesi ben diversa e con delle connotazioni peculiari, che la distinguono dal semplice “rimando della prole.” In quest’ultima ipotesi si ha un’ampia disponibilità ad accettare i figli nel rispetto della struttura del matrimonio e dell’atto coniugale, sia pure con l’intenzione di rinviare il fatto del concepimento.

Nell’esclusione temporanea, invece, i coniugi negano categoricamente l’arrivo della prole per il periodo stabilito, ricorrendo a mezzi contraccettivi, non importa se immorali, ad alto tasso di sicurezza.

Dunque, nel nostro caso si tratta di esclusione temporanea dello stesso diritto alla prole e non già del suo solo esercizio. Infatti, dagli atti del giudizio emerge una radicata volontà delle parti di non volere figli, e questa volontà, come vedremo, verrà messa in pratica attraverso l'utilizzo del profilattico e rimarrà immutata nel corso della convivenza coniugale.

CONFESSIO IUDICIALIS SIMULANTIUM

7. L'attore nella sua deposizione ha spiegato, in maniera chiara ed esaustiva, quali erano le sue intenzioni, nonché quelle della convenuta, in ordine alla prole una volta contratto matrimonio.

Lo stesso ha, infatti, dichiarato che: **“Nella nostra progettualità matrimoniale c'era la volontà di stare insieme, sebbene l'idea di avere dei figli era da noi rinviata ad un periodo successivo...Questa nostra intenzione contraria alla prole era comune e condivisa con convinzione da parte di entrambi e non era un mistero per nessuno. Ne parlavamo infatti apertamente con amici e familiari quando capitava di affrontare l'argomento figli in vista del matrimonio. ...”**
(cfr. S., p.24, n.8).

L'attore dichiara, poi, che i loro rapporti intimi, sempre cautelati nel corso del fidanzamento dall'uso del profilattico: **“Tra di noi sono avvenute intimità prematrimoniali sempre cautelate dall'uso del profilattico da**

parte mia” (cfr. S. p.24, n.6)., continuarono ad esserlo anche nel corso della convivenza matrimoniale: **“non venne mai meno la nostra volontà antiprocreativa e nei nostri rapporti intimi continuavo a fare ricorso al profilattico...(cfr. S.p. 25, n.13-14).**

La convenuta, benchè dichiarata assente dal giudizio, ha, tuttavia, inviato una mail al tribunale, nella quale dichiara che quanto evidenziato nel libello dall’attore corrisponde a verità: **“...quanto confermato dal signor Ticli corrisponde a verità...”** (cfr. S. p.15).

CONFESSIO EXTRAJUDICIALIS SIMULANTIUM

8. I testi provano l’esistenza al tempo delle nozze dell’atto positivo di volontà a favore dell’esclusione della prole. Essi, che hanno ricevuto le confidenze delle parti, e quindi riferiscono **“de audito proprio”** in tempo non sospetto, confermano in toto la confessione giudiziale dell’attore e della convenuta.

Teste **positivo**, cioè che *tempore non suspecto* ha sentito le confessioni dell’attore e della convenuta ed oggi le riferisce in giudizio, è il cognato dell’attore, Sig. **Zito Mario**, il quale ha dichiarato: **“...in famiglia... entrambi affermavano in maniera chiara e decisa che non avevano l'imminente volontà di mettere al mondo figli...”** (cfr. S., p.45, n.7-10).

Come ulteriore conferma della volontà escludente la prole, afferma **“Prima del matrimonio, in una progettualità non emerse mai il desiderio della paternità. Era anzi chiara l'insistenza di Antonino nel**

volere procrastinare la procreazione.” (cfr. S., p.4, a domanda del Giudice).

Teste positivo è anche la Sig.ra **Ticli Grazia**, sorella dell'attore, la quale ha dichiarato che: **“Capitava spesso di parlare del loro futuro matrimonio e quando il discorso cadeva sull'argomento figli entrambi erano fermi nel manifestare la loro intenzione di rinviare la procreazione...Non hanno mai dato un termine alla procreazione...”** (cfr. S. p.49, n.7-10).

Questo teste conferma che anche durante il matrimonio le parti rimasero fermi nel non volere figli: **“...Durante la convivenza coniugale permase immutata nei due la loro volontà di non avere figli. Dico ciò perché da entrambi - e più dalla convenuta - ricevevo confidenze circa il fatto che i loro rapporti intimi erano protetti con l'uso del preservativo da parte di mio fratello in quanto continuava a rimanere ferma in loro la volontà di non procreare...”** (cfr. S., p. 50, n.13-15).

CAUSA SIMULANDI

9. I motivi che indussero le parti in causa ad escludere la prole a tempo indeterminato dal loro matrimonio risultano con estrema chiarezza sia dalle dichiarazioni dell'attore, sia dalle dichiarazioni rese dai testi.

L'attore ha, infatti, dichiarato di avere escluso la prole dal suo matrimonio per un tempo indefinito: **“...l'idea di avere dei figli era da noi rinviata ad un periodo successivo, quando saremmo stati più maturi e ci**

saremmo sentiti pronti a diventare genitori. Eravamo ancora troppo giovani. Tra l'altro Mariagrazia non aveva ancora un lavoro stabile e mettere al mondo un figlio in queste condizioni non sarebbe stato responsabile da parte nostra...Non abbiamo dato una scadenza a questa nostra esclusione, concordando sul fatto che avremmo messo al mondo dei figli soltanto quando saremmo stati pronti a diventare genitori.” (cfr. S., p. 24, n.8).

Le motivazioni che hanno spinto le parti ad escludere i figli dal matrimonio, vengono confermate anche dai testimoni.

La Sig.ra **Grazie Ticli** infatti, ha dichiarato che le parti in causa: **“...erano tutti e due ancora giovani e volevano godersi il matrimonio viaggiando e divertendosi..”** (cfr. S., p.49, 7-10).

Anche il teste Sig. **Mario Zito**, ha affermato che: **“...Le motivazioni erano da ricondurre al fatto che lei era troppo piccola, lui non si sentiva di diventare padre, tanto più perché volevano viaggiare e comunque trascorrere il primo tempo del matrimonio in maniera distensiva e senza l'impegno dei figli...”** (cfr. S. p.45, n.7-10).

CAUSA CONTRAHENDI

10. La causa contrahendi è molto debole e certamente soccombente di fronte alla causa simulandi e ci viene spiegata dall'attore, il quale ha dichiarato: **“Abbiamo iniziato a parlare di matrimonio già dopo che la convenuta terminò gli studi.”** (cfr. S., p.24, n.7). Poi aggiunge: **“Nella**

nostra progettualità matrimoniale c'era la volontà di stare insieme...”

(cfr. S.p.24, n.8).

La parti in causa, dopo sei anni di fidanzamento, avevano il desiderio di vivere insieme.

Appare più che plausibile, dunque, che essi si siano avviate al matrimonio senza attendere oltre, ma escludendo la prole per un periodo di tempo indeterminato.

CIRCUMSTANTIAE

11. Un rapido esame delle circostanze e dei fatti matrimoniali conferma, di per sé, l'esistenza della volontà simulatoria delle parti.

Ecco le circostanze più rilevanti e significative:

- a)** la ferma volontà delle parti di escludere la prole dal loro matrimonio viene realizzata attraverso l'utilizzo del profilattico da parte dell'attore per tutto il periodo della convivenza matrimoniale;
- b)** il mai venir meno della volontà antiprocreativa dei coniugi, i quali non chiesero mai l'un l'altro di mettere al mondo un figlio;
- c)** il comportamento delle parti in causa, in assenza di tentativi di riconciliazione, che lascia intendere la irreversibilità della separazione.

CONCLUSIO

12. Per tutto quanto sopra esposto, poiché si è ampiamente dimostrata la fondatezza dell'assunto attoreo

CHIEDIAMO

Ai Rev.mi Giudici aditi di volere accogliere l'istanza di parte attrice, riconoscendo la nullità del matrimonio **TICLI – CASCIO**, per **esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, a norma del can. 1101, § 2 del C.I.C.**

Con rispettosì ossequi

Palermo, 16.01.2026

Il Patrono dell'attore

Avv. Francesco Ferrera

Da: francescoferrera@pecavvpa.it
Inviato: giovedì 15 gennaio 2026 18:44
A: tedcefalu@legalmail.it
Oggetto: Causa Ticli - Cascio
Allegati: difesa TICLI - CASCIO.docx

Si allega restrictus relativo alla causa in oggetto.

Cordiali saluti

Avv.Francesco Ferrera